

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il rimedio della sanatoria in caso di nullità della procura alle liti e di difetto di rappresentanza processuale

La riforma del 2009 ha esteso il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione. I punti cardine del nuovo regime sono così riassumibili: 1) estensione del rimedio della sanatoria al difetto di rappresentanza tecnica delle parti (difetto di procura), precedentemente esperibile soltanto per il difetto di rappresentanza processuale; 2) doverosità della concessione da parte del giudice del termine, di fronte ad un difetto di rappresentanza processuale o di assistenza tecnica rilevabili dal giudice in ogni stato e grado del processo; 3) previsione della retroattività della sanatoria con conservazione degli effetti della domanda (efficacia sostanziale e processuale della sanatoria). L'art.182 c.p.c., quindi, si applica sia alla nullità della procura "ad litem" sia al difetto di rappresentanza processuale. In linea di principio, il congegno sanante previsto dall'art. 182 c.p.c. si applica in ogni stato e grado del processo data la portata generale del potere di verifica del giudice sulla regolarità di costituzione delle parti.

NDR: in argomento Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337.

Tribunale di Roma, sentenza del 25.10.2019. n. 20596

...omissis...

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, *omissis* hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo *omissis* emesso il 25/06/2015 a favore di Banca *omissis* in amministrazione straordinaria, con il quale è stato disposto a carico degli odierni opposenti il pagamento, quali fideiussori di *omissis* SRL, della somma di euro 87.507,64, di cui € 9.036,59 quale saldo debitore del contratto di prestito chirografario n. *omissis* di cui gli odierni opposenti si costituivano garanti in data 24.09.2009 e di € 78.471,05 quale saldo debitore del contratto di prestito chirografario n.(*omissis*) di cui gli opposenti si costituivano garanti in data 20.08.2012.

Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi: la estinzione delle specifiche fideiussioni; applicazione di interessi usurari ai contratti sottoscritti da *omissis* SRL; il difetto di procura al difensore da parte di *omissis*.

Si costituiva in giudizio la Nuova Banca *omissis* SPA, quale mandataria della società *omissis* SPA, acquirente dei crediti in sofferenza della Nuova Banca *omissis* la quale contestava le eccezioni di controparte e chiedeva assegnarsi la provvisoria esecuzione al decreto opposto.

Con provvedimento reso fuori udienza il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, assegnando alle parti i termini per memorie istruttorie ex art. 183, VI co. c.p.c., all'esito delle quali, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2017.

Nel corso del giudizio interveniva ex art.111 c.p.c. *omissis* SRL - per mezzo della mandataria *omissis* S.p.A- quale successore a titolo particolare della *omissis* Gestione Crediti SPA, la quale aderiva, facendo proprie, alle difese della Nuova Banca *omissis* SPA e di *omissis* Cessione Crediti SPA

Preliminarmente è bene precisare che la costituzione in giudizio della *omissis* SRL (e per essa della sua mandataria *omissis* SPA), quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla *omissis* Cessione Crediti SPA e, prima ancora, dalla Nuova Banca *omissis* SPA, deve essere correttamente qualificata come atto di intervento volontario ex art. 111 terzo comma c.p.c. e che, non essendo intervenuto alcun accordo sull'estromissione delle due società opposte, il processo comunque prosegue anche tra le parti originarie.

Deve essere altresì rigettata l'eccezione di difetto di procura al difensore da parte di *omissis* Gestione Crediti SPA atteso che il difetto è stato sanato in corso di causa mediante deposito della procura speciale conferita dalla mandante *omissis* gestione Crediti SPA alla mandataria Nuova Banca *omissis* SPA con atto *omissis*.

La riforma del 2009 ha esteso il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione. I punti cardine del nuovo regime sono così riassumibili: 1) estensione del rimedio della sanatoria al difetto di rappresentanza tecnica delle parti (difetto di procura), precedentemente esperibile soltanto per il difetto di rappresentanza processuale; 2) doverosità della concessione da parte del giudice del termine, di fronte ad un difetto di rappresentanza processuale o di assistenza tecnica rilevabili dal giudice in ogni stato e grado del processo; 3) previsione della retroattività della sanatoria con conservazione degli effetti della domanda (efficacia sostanziale e processuale della sanatoria). L'art.182 c.p.c., quindi, si applica sia alla nullità della procura "ad litem" sia al difetto di rappresentanza processuale (così, Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337). In linea di principio, il congegno sanante previsto dall'art. 182 c.p.c. si applica in ogni stato e grado del processo data la portata generale del potere di verifica del giudice sulla regolarità di costituzione delle parti.

Nel merito l'opposizione è infondata.

Sull'eccezione di estinzione delle specifiche fideiussioni: gli opposenti sostengono che a seguito della risoluzione dei contratti di prestito chirografario intimati dalla Banca con lettera raccomandata a.r. del 12.03.2015 le garanzie si sarebbero estinte; tale eccezione è infondata: la fideiussione infatti è il negozio giuridico in base al quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936, co. 1 c.c.). Il fideiussore non è solo un garante, ma ha un debito proprio, distinto da quello del debitore principale; il debito del fideiussore nasce da un rapporto obbligatorio autonomo (il negozio di fideiussione), consistente proprio nel garantire un debito altrui senza avere un debito proprio; la fideiussione svolge sia la funzione di garantire l'adempimento, sia quella di garantire il creditore dall'inadempimento: sicché il creditore può contare su due creditori che garantiscono la stessa prestazione.

Sull'applicazione di interessi usurari ai contratti sottoscritti da *omissis* SRL, parte opposta ha prodotto, oltre ai due contratti di finanziamento anche i piani di ammortamento e i documenti di sintesi in cui sono indicate tutte le poste poste a fondamento della pretesa creditoria. I fideiussori, in entrambi i contratti, si sono impegnati a pagare alla Banca ,a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro accessorio (cfr: art. 7 in entrambi i contratti fideiussori).

Le eccezioni sollevate da controparte sono generiche al punto che non viene neanche indicato quando i tassi applicati avrebbero superato il tasso previsto dalla legge. Nessuna contestazione è stata mossa alla Banca prima dell'emissione del decreto ingiuntivo dal debitore principale o dai suoi fideiussori; nessuna contestazione specifica è stata effettuata sulla presunta applicazione di interessi usurari: gli opposenti hanno persino rinunciato a depositare la seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. In mancanza di specifiche contestazioni il credito azionato deve ritenersi definitivamente accertato.

Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente deve essere respinta. La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto *omissis*; condanna i tre opposenti in solido, a rifondere a *omissis* Cessione Crediti SPA, le spese di questo giudizio, liquidate in complessivi *omissis*; condanna i tre opposenti in solido, a rifondere alla terza intervenuta *omissis* SRL le spese di lite *omissis*.